

Bruxelles, 9 luglio 2014
(OR. en)

11568/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0211 (NLE)**

PECHE 340

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 454 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 454 final.

All.: COM(2014) 454 final



Bruxelles, 9.7.2014
COM(2014) 454 final

2014/0211 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la
campagna di pesca 2014/2015**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I regolamenti del Consiglio relativi alle possibilità di pesca, adottati nel secondo semestre di ogni anno, non includono più un TAC per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia a causa del diverso ciclo biologico annuale che contraddistingue questa specie e del relativo parere scientifico. Il TAC per l'acciuga deve essere fissato annualmente verso luglio.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 713/2013 del Consiglio, il Consiglio ha fissato il TAC per le attività di pesca che sfruttano tale stock, applicabile dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Occorre ora fissare il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri interessati per i prossimi 12 mesi.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Dati gli obiettivi della politica comune della pesca, enunciati nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, è necessario stabilire le possibilità di pesca sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca.

Per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, il parere scientifico è basato su una campagna di pesca che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. In base al parere preliminare del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nel 2014 la biomassa dello stock riproduttivo di acciuga nel Golfo di Biscaglia al momento della riproduzione è stimata a 66 158 tonnellate.

Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, sulla quale si basa il TAC proposto. Per la campagna di pesca 2014/2015 è pertanto opportuno fissare un TAC di 20 100 tonnellate, corrispondente a un aumento del 18% circa del TAC precedente.

Poiché la campagna di pesca inizia il 1° luglio 2014, è opportuno adottare il TAC quanto prima possibile.

Infine, il regolamento (UE) n. 1380/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di sbarcare tutte le catture ("l'obbligo di sbarco") sarà applicabile alla pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia a decorrere dal 1° gennaio 2015; pertanto le norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare non potranno applicarsi alla pesca di tale specie dopo questa data.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ogni stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) I totali ammissibili di catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.
- (4) In base al parere preliminare del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nel 2014 la biomassa dello stock riproduttivo di acciuga nel Golfo di Biscaglia al momento della riproduzione è stimata a 66 158 tonnellate. Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Sulla base di tale proposta, per la campagna di pesca 2014/2015 è opportuno fissare un TAC di 20 100 tonnellate, corrispondente a un aumento del 18% circa del TAC precedente.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio², è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.
- (6) A decorrere dal 1° gennaio 2015, la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia sarà soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013; pertanto, in base alle condizioni specificate in tale regolamento, le catture praticate nell'ambito di tale attività di pesca devono essere conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai relativi contingenti.
- (7) In considerazione della data di inizio della campagna di pesca del 2014/15 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione e che si applichi a decorrere dal 1° luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia

Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³, è stabilito come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona CIEM:	VIII (ANE/08.)
Spagna	18 090	TAC analitico	
Francia	2 010		
UE	20 100		
TAC	20 100		

Articolo 2
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

Ai sensi dell'articolo 1, la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

² Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

³ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009⁴;
- (c) le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008⁵;
- (d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 43/2014 del Consiglio⁶.

Articolo 3 Gestione annuale

Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 4 Sbarco delle catture e delle catture accessorie anteriormente al 1° gennaio 2015

Dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il pesce proveniente da stock di cui all'articolo 1 sarà conservato a bordo o sbarcato solo se:

- (a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- (b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

⁴ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

⁶ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.01.2014, pag. 1).

Articolo 5
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono del codice dello stock "ANE/08".

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente